

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1264

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato QUARANTA

*Presentata il 26 marzo 1969*

Modifica all'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, concernente provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche prevede la corresponsione di contributi da parte dello Stato per la ricostruzione o riparazione di fabbricati danneggiati dal terremoto dell'agosto 1962.

L'articolo 6 della predetta legge condiziona la corresponsione dei contributi all'osservanza da parte dei proprietari, nell'esecuzione dei lavori, delle vigenti norme di edilizia antisismica riportate nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Senonché molti beneficiari del contributo, nel primo periodo di attuazione della legge, e cioè fino a tutto il 1964 in buona fede e su progetti regolarmente approvati in tal senso dal Genio civile, hanno costruito con impiego di malta idraulica anziché di malta cementizia, come sanciscono le norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Tale fatto comporta, *stricto iure*, la revoca del concesso contributo, la restituzione delle somme già anticipate e la demolizione dei fabbricati costruiti o riparati con impiego di malta idraulica.

Poiché in tale situazione si trova un considerevole numero di cittadini in vari comuni compresi nella giurisdizione degli Uffici del genio civile di Avellino, di Benevento e di Ariano, qualora si dovesse attuare tale provvedimento, si verificherebbe un secondo terremoto che verrebbe ad aggiungere altri danni a quelli già prodotti dal terremoto dell'agosto 1962.

Considerato che nei comuni dove si sono verificate le infrazioni, le norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dal terremoto, vigenti all'epoca del sisma dell'agosto 1962 (legge 25 aprile 1938, n. 710), consentivano l'uso indifferente della malta cementizia o della idraulica, e che l'uso della malta idraulica era perfettamente legittimo fino alla pubblicazione delle nuove norme (legge 25 novembre 1962, n. 1684) avvenuta il 22 dicembre 1962, bisogna necessariamente ammettere la buona fede di quei cittadini che non hanno rispettato la nuova norma.

Peraltro, come è naturale, occorre un certo tempo prima che le norme contenute nella nuova legge entrassero nell'uso comune, per

cui oltre ai privati cittadini, errarono i tecnici privati che predisposero i progetti con impiego di malta idraulica e gli stessi funzionari del Genio civile che approvarono in tale maniera i progetti.

Inoltre bisogna tener conto che, sostanzialmente, l'uso della malta idraulica nelle murature, invece di quella cementizia, garantisce ugualmente la stabilità del fabbri-

cato per la ormai ottima resistenza meccanica nonché chimica nei riguardi degli agenti atmosferici.

Pertanto con tranquillità si può approvare il presente provvedimento legislativo a sanatoria di una grave situazione di fatto formalmente determinata in buona fede e sostanzialmente non lesiva degli interessi pubblici.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dai seguenti:

« La corresponsione dei contributi di cui all'articolo 3 è subordinata all'osservanza, da parte dei proprietari, delle vigenti norme di edilizia antisismica, nonché alla rispondenza dei progetti alle prescrizioni delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Tuttavia per le ricostruzioni o riparazioni eseguite ai sensi della presente legge fino a tutto il 1964, il contributo è corrisposto anche se, in difformità delle vigenti norme di edilizia antisismica, le murature siano state eseguite con l'impiego di malta idraulica purché questa abbia fatto buona presa e purché i progetti siano stati regolarmente approvati dal Genio civile prevedendo l'uso della malta idraulica ».